

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento-**

In persona del Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Vincenzina Andricciola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG omissis/2010 proveniente dalla sezione distaccata di Airola già soppressa e vertente

SOCIETÀ
TRA
E
BANCA
ATTRICE
CONVENUTA

OGGETTO: nullità contrattuale e restituzione somme

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.- ritualmente notificato unitamente a decreto di fissazione di udienza la Società, premesso di aver intrattenuto con una Banca rapporto bancario consistente in conto corrente ordinario n. omissis, che il predetto contratto non era mai stato stipulato per iscritto, come rappresentato dal medesimo istituto di credito in seguito a notifica di D.I. per consegna di documentazione, con conseguente nullità delle clausole concretamente applicate nel corso dell'esecuzione del rapporto e che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi al tasso superiore a quello legale, commissioni di massimo scoperto mai pattuite e spese mai concordate chiedeva al Tribunale di Benevento- sezione distaccata di Airola di dichiarare la nullità delle clausole previste nei contratti bancari per motivi meglio indicati in premessa, rideterminare i rapporti di dare ed avere tra le parti, con condanna della resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite, il tutto con vittoria di spese e competenze di giustizia.

Successivamente, avendo l'istituto di credito convenuto consegnato al ricorrente copia della convenzione scritta relativa al conto corrente oggetto di causa, la SOCIETÀ depositava un ricorso integrativo con il quale deduceva la nullità del contratto per carenza del requisito della forma scritta richiesto *ad substantiam* in quanto sottoscritto dal solo cliente e non anche dall'istituto di credito e, comunque, la nullità della clausola che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi per violazione dell'art. 1283 c.c. e della delibera CICR 09.02.2000, e della clausola relativa al calcolo delle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.

All'udienza di comparizione delle parti si costituiva in giudizio la BANCA la quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione dell'azione, la decadenza dall'esercizio della stessa per mancata contestazione degli estratti conto e, nel merito, la legittimità dell'operato complessivo della BANCA.

Ammissa ed espletata CTU, all'udienza del 14.07.2016 sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata a sentenza con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ridotti della metà.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di verificare la fondatezza delle doglianze prospettate da parte attrice è stata nel corso del giudizio espletata CTU contabile a firma del dott. OMISSIS il quale, va premesso, ha provveduto alla redazione del proprio elaborato peritale, ed a calcolare i rapporti di dare ed avere tra le parti con

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Benevento, Dott.ssa Vincenzina Andricciola, 18 gennaio 2017, n. 86

esclusione degli interesse anatocistici, interessi superiori al tasso legale e commissioni di massimo scoperto non determinate né determinabili, attesa la mancanza della produzione di alcuni estratti conto, utilizzando 8 scritture di raccordo. Su punto, quindi, parte convenuta ha eccepito la inattendibilità del risultato contabile.

Il CTU è stato, pertanto, sentito a chiarimenti su detta questione e ha ribadito che grazie all'uso delle scritture di raccordo si era giunti al risultato contabile più attendibile ma che certamente se fossero stati allegati tutti gli estratti conto relativi al rapporto in esame il risultato sarebbe stato diverso, pur se sempre a vantaggio del cliente.

Orbene è necessario, in proposito, richiamarsi alla giurisprudenza sia di merito che di legittimità la quale -in tema di onere probatorio- ha affermato il principio per il quale grava, comunque, sul ricorrente l'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata e, quindi, di produrre tutti gli estratti conto in serie continua in modo da consentire la ricostruzione del rapporto in modo oggettivo.

Si afferma, infatti, che nel caso di domanda giudiziale introdotta dal cliente per accertare il diverso saldo del proprio conto corrente ed ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, incombe sull'attore l'onere di provare i fatti dedotti, con la conseguenza che la pretesa attorea deve essere supportata dalla completa allegazione e dimostrazione dell'andamento del conto corrente dall'inizio del rapporto onde verificare l'eventuale scostamento della banca dalle pattuizioni intercorse, non potendosi l'istante limitare ad invocare l'astratta inapplicabilità delle poste passive, ma dovendo fornire tutti gli elementi necessari per verificare la fondatezza della sua domanda.

Venendo, dunque, al caso di specie la documentazione prodotta ai fini della ricostruzione del rapporto, è risultata frammentaria il che ha reso, appunto, necessario l'ampio ricorso all'artificio delle scritture di raccordo, ma -come giustamente messo in evidenza dalla giurisprudenza di merito con un orientamento senz'altro condivisibile; cui questo giudicante ritiene di dover aderire-, il ricorso alle scritture di raccordo determina risultati alterati e non oggettivi, non corrispondenti al reale andamento del conto, non essendo, infatti, possibile accertare se la partita iniziale relativa al periodo documentato sia stata calcolata illegittimamente, e che il ricorso al suddetto criterio appare giustificabile solo se mancano estratti conto relativi a singole o limitate chiusure periodiche, in caso contrario infatti il ricorso alle scritture di raccordo potrebbe incentivare strategie scorrette da parte del correntista il quale potrebbe giovare della frammentarietà degli estratti conto.

Deriva da quanto detto che avendo ad oggetto la pretesa dell'attore la rideterminazione del saldo del conto corrente e la ripetizione delle poste passive indebitamente percepite dalla banca, la mancanza degli estratti conto in serie continuativa impedisce di procedere ad una ricostruzione del rapporto, epurata dalla applicazione delle spese non concordate per iscritto, interessi superiori al tasso legale e interessi capitalizzati trimestralmente ovvero annualmente, oggettiva ed attendibile, si impone, pertanto, il rigetto della domanda come proposta perché non provata.

L'esito della lite e la natura delle parti giustifica comunque la compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Benevento- definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: rigetta la domanda; compensa tra le parti le spese di lite comprensive della CTU
Così deciso in Benevento, il 04.01.2017

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376